

di Avv.to Rosa Bertuzzi

## NOVITÀ IN MATERIA DI SFALCI E POTATURE

### **- RESPINTO EMENDAMENTO SUI SOTTOPRODOTTI – Delusione delle filiere agricola, forestale ed energetica**

**Il disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153 recante “Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico”**

**è stato APPROVATO CON MODIFICHE dal Senato  
in data 05 dicembre 2024.**

**In data 10 dicembre 2024 è stato APPROVATO DEFINITIVAMENTE,  
ma non ancora pubblicato.**

- ❖ Il D.L. 153/2024 del 17 ottobre 2024 introduce disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico. Le misure previste hanno lo scopo di semplificare i procedimenti relativi alle valutazioni ambientali, dare impulso alle bonifiche e al contrasto al dissesto idrogeologico, rafforzare la tutela delle acque e promuovere l’economia circolare.

Il testo originario del D.L. 153/2024 prevede, tra l’altro, norme volte a:

- assicurare il rispetto delle scadenze per la realizzazione degli obiettivi di

decarbonizzazione, diffusione delle energie rinnovabili e sicurezza energetica previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano energia e clima;

- garantire certezza del quadro normativo per il settore della ricerca e della produzione di idrocarburi, coniugando la sicurezza degli approvvigionamenti con la tutela ambientale;
- rendere più effettive la tutela del suolo e la lotta al dissesto idrogeologico, con il rafforzamento dei poteri dei Presidenti di Regione in qualità di Commissari, l'introduzione di un meccanismo di revoca delle risorse per gli interventi finanziati col fondo progettazione che non abbiano conseguito un determinato livello di progettualità, la programmazione e il monitoraggio degli interventi, che garantiscano l'interoperabilità tra le banche dati esistenti;
- prevenire i fenomeni siccitosi, attraverso il rafforzamento delle buone pratiche del riuso, con l'introduzione della definizione di "acque affinate", che possono contribuire al ravvenamento o accrescimento dei corpi idrici sotterranei;
- promuovere l'economia circolare, attraverso la previsione di una maggiore cura e manutenzione del paesaggio e verde pubblico, la semplificazione nell'individuazione del Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti delle piccole imprese, che consenta di trovare la figura professionale senza aggravii economici per le aziende, e il rafforzamento dell'Albo dei Gestori ambientali, che avrà più ampia rappresentanza delle categorie interessate;
- incentivare le operazioni di recupero dei rifiuti e di riutilizzo dei materiali di prossimità provenienti dalla realizzazione degli interventi relativi al tunnel sub-portuale e alla diga foranea di Genova, anche prevedendo che il Sindaco, quale Commissario straordinario, adotti tempestivamente un piano di gestione che riduca il conferimento in discarica e promuova politiche di sostenibilità;
- consentire il raggiungimento, entro le scadenze previste, degli obiettivi PNRR di bonifica e riqualificazione dei siti orfani;
- istituire la struttura di supporto al Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito di bonifica di interesse nazionale (SIN) di Crotone - Cassano e Cerchiara;
- assicurare la completezza del quadro tecnico conoscitivo degli interventi in materia di difesa del suolo e di mitigazione del dissesto idrogeologico, mediante il relativo censimento e monitoraggio;
- introdurre disposizioni per le amministrazioni operanti nei settori dell'ambiente e della sicurezza energetica (SNPA, ISPRA, ISIN) e garantire le funzionalità del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

- ❖ In fase di conversione del decreto-legge, è stato RESPINTO l'emendamento sui sottoprodotti, destando una forte preoccupazione e delusione da parte delle filiere agricola, forestale ed energetica (come l'Associazione Italiana Energia Agroforestali, Agricoltori Italiani, Federazione di Produttori di Energia da Fonti Rinnovabili, Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani, Ente Bilaterale di Settore). L'emendamento respinto prevedeva la possibilità di applicare la qualifica di "sottoprodotti" anche ai residui derivanti da attività di cura del verde e gestione forestale, dei residui in seguito ad attività di manutenzione e servizio, ma anche prodotti alimentari o agricoli invenduti che vengono destinati in altri cicli produttivi (senza rischi sanitari o ambientali e mantenendo la qualifica di rifiuto per i residui delle attività di sfalcio e potatura contaminati da materiali misti). Necessario tenere presente che la "riclassificazione" di un sottoprodotto in rifiuto incide fortemente sul costo da sostenere per lo smaltimento, ma altresì sul mercato dei prezzi della biomassa. Inoltre, anche i Comuni si troveranno di fronte alla difficoltà di gestire le attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato (sfalci, potature, ecc.), i quali dovranno sostenere dei costi elevati per eseguire lo smaltimento e questi ultimi ricadranno in capo ai cittadini attraverso una maggiorazione della TARI.

Durante l'esame effettuato in Senato, sono state introdotte disposizioni riguardanti valori limite di ammissibilità dei rifiuti da collocare in discarica e alcune disposizioni relative agli investimenti relativamente al Piano Mattei. La data in cui sarebbe scaduta la possibilità di convertire in legge il decreto-legge sarebbe stata il 16 dicembre 2024.

In seguito alle modifiche approvate in Senato, il provvedimento si compone di 14 articoli.

- ❖ In data 10 dicembre 2024 il testo è stato approvato definitivamente (ma non ancora pubblicato) con il nuovo titolo: *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico"*.

In seguito alla doppia approvazione della fiducia chiesta dal Governo, prima al Senato (5 dicembre) e poi alla Camera (10 dicembre), è pronto ad approdare sulla Gazzetta Ufficiale il disegno di legge di conversione del D.L. 153/2024.

Si resta in attesa della pubblicazione del testo definitivo in Gazzetta Ufficiale.

## **MODELLO 231/2001 COME STRUMENTO DI GESTIONE DEL RISCHIO**

La responsabilità diretta del Legale Rappresentante in qualità anche di Responsabile Tecnico può comportare rischi legali in caso di non conformità alla normativa ambientale o alle norme volte a tutelare la sicurezza e salute dei lavoratori, poiché entrambe le figure (gestionale e tecnica) saranno coinvolte nella gestione di eventuali problematiche.

Il **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo** (MOG) previsto dal Decreto Legislativo 231/2001, che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, offre un quadro di riferimento per prevenire il rischio di reati e per garantire che l'impresa adotti una serie di procedure e controlli idonei a prevenire comportamenti illeciti.

In particolare, un **efficiente MOG** può ridurre i rischi legati alla combinazione di responsabilità tra il Legale Rappresentante e il Responsabile Tecnico, in particolare:

- **Identificazione dei rischi:** Un modello 231 efficace include un'analisi dei rischi legati alle varie aree operative dell'impresa, compreso il rischio di non conformità alle normative tecniche e ambientali. Questo permette di individuare misure preventive specifiche, che possono essere adottate anche per ridurre il rischio di errori da parte del legale rappresentante che ricopre anche il ruolo di responsabile tecnico.
- **Responsabilità condivisa:** Sebbene il Legale rappresentante assuma il ruolo di responsabile tecnico, il MOG consente di delegare alcune attività e decisioni a figure interne qualificate (ad esempio, un **comitato di controllo** o un **responsabile della compliance**), riducendo così il rischio che l'intero carico di responsabilità ricada su un'unica persona. La corretta implementazione di un MOG consente anche di distribuire la responsabilità tra vari livelli aziendali, mantenendo la supervisione globale da parte del legale rappresentante.
- **Monitoraggio e audit:** Un aspetto fondamentale del MOG è la **funzione di monitoraggio continuo**, che garantisce che le attività aziendali siano sempre in linea con le normative. Questo può includere audit periodici, formazione continua e revisione delle procedure interne, riducendo il rischio che eventuali trasgressioni passino inosservate.

In sintesi, un **modello 231/01 ben strutturato** aiuta a **gestire la complessità e le responsabilità** derivanti dal cumulo di ruoli, prevenendo comportamenti illeciti e riducendo il rischio di sanzioni per l'impresa. Nel caso specifico del Legale Rappresentante che ricopre anche il ruolo di Responsabile Tecnico, il MOG fornisce un sistema di controlli interni e di gestione dei rischi che può rendere più sicura la gestione di entrambe le funzioni.